



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

APERTURA DI CREDITO – MPS per i Bonus Edilizi – CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3
Numero verde 800.41.41.41

(e-mail info@banca.mps.it / sito internet www.mps.it)

Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Decreto Rilancio

Le nuove disposizioni finalizzate a supportare la clientela nella monetizzazione delle detrazioni fiscali spettanti a fronte degli interventi previsti dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020) consentono di fruire della detrazione potenziata nella misura del 110 per cento delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 e all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. "Sismabonus", attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "Ecobonus", in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013).

Coerentemente con quanto previsto dalla regolamentazione di riferimento, i tempi di utilizzo della detrazione da parte del soggetto beneficiario variano in funzione dell'intervento attivato:

- 5 quote annuali equivalenti, per gli interventi che rientrano nel Super Bonus ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio o nel Sismabonus ai sensi dell'art. 16 del DL n. 63/2013;
- 10 quote annuali equivalenti, per gli interventi che rientrano nel Bonus ai sensi del DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019.

In alternativa alla fruizione della detrazione, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di anticipare la monetizzazione del beneficio mediante, alternativamente:

- richiesta Sconto in fattura – trattasi di uno sconto applicato dall'impresa appaltatrice per un importo massimo pari al costo dei lavori con contestuale subentro da parte dell'impresa appaltatrice in un credito d'imposta pari all'ammontare della detrazione con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- trasformazione della detrazione in credito d'imposta e successiva cessione dello stesso a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Beneficiari

Le iniziative "MPS per i Bonus Edilizi" sono destinate a:

- **Persone fisiche**, che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, il beneficio compete ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare (purché ne sostengano effettivamente la spesa) del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario; familiari conviventi (anche conviventi more uxorio) del possessore o detentore dell'immobile.



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

- **Condomini**, nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l'installazione d'impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia.

Ambito di applicazione

Nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, la detrazione è ammessa nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti (di seguito descritti) effettuati dal condominio sulle parti comuni. La detrazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili non strumentali o comunque non destinati all'attività economica bensì appartenenti all'ambito personale (ad es.: casa di abitazione).

Le nuove disposizioni, che consentono di fruire della detrazione potenziata nella misura del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013.).

Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

Gli interventi c.d. "trainanti" nel settore edilizio che danno diritto al superbonus 110% sono:

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

Interventi per la Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in particolare:

- sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.
- sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui al presente capoverso è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus), quali gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento.

Altre Regole



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

Il superbonus 110% (Ecobonus, Sismabonus) è applicabile alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera, unità immobiliari in condominio. Un soggetto può ottenere l'Ecobonus al 110% al massimo su due unità immobiliari, tale limitazione non è prevista per gli interventi antisismici e quelli relativi alle parti comuni degli edifici.

Gli edifici non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammessi alle detrazioni solo per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio purché oltre il 50% della superficie complessiva dell'edificio abbia destinazione residenziale.

Per usufruire della agevolazione è necessario che gli edifici condominiali, le unità unifamiliari e le unità abitative all'interno di edifici plurifamiliari registrino un miglioramento di almeno due classi energetiche (Ape prima e post interventi a cura di un tecnico abilitato sotto-forma di dichiarazione asseverata).

L'agevolazione (credito di imposta) è fruibile in 5 anni in quote annuali costanti nel limite della tax capacity del contribuente. In caso di incapienza annuale le somme in esubero non possono essere cumulate con la quota parte prevista per l'anno successivo, non potranno essere utilizzate dal contribuente e non potranno essere reclamate a rimborso.

E' previsto l'Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni nei limiti stabiliti.

Il legislatore ha previsto limiti massimi applicabili a tutti gli interventi rientranti nell'Ecobonus/superbonus.

Per poter originare la detrazione e cederla sotto forma di credito d'imposta, è prevista l'acquisizione di **asseverazioni tecniche** rilasciate a stato avanzamento lavori o termine lavori, nonché l'acquisizione del rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e Caf **visto di conformità**, ex art. 35 D.lgs. 241/1997).

Le disposizioni relative al superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al Superbonus, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d'imposta.

OVERVIEW DELLE INIZIATIVE DELLA BANCA IN AMBITO BONUS EDILIZI

Con l'obiettivo di offrire specifici servizi finanziari al cliente finale (e.g. privato, condominio, impresa) che intende eseguire i lavori correlati a ecobonus, sismabonus e agli altri bonus edilizi di cui ai riferimenti normativi sopra citati, Banca Monte dei Paschi di Siena ha definito specifici prodotti finanziari, quali:

1. Apertura di Credito - MPS per i Bonus Edilizi - destinata a Consumatori (soggetti privati e/o condomini).
2. Apertura di Credito - MPS per i Bonus Edilizi - destinata a Non Consumatori (imprese).
3. Acquisto del credito di imposta.

Il presente foglio informativo è finalizzato a descrivere la prima fattispecie, ovvero il prodotto di Apertura di Credito - MPS per i Bonus Edilizi, destinata a **soggetti privati o condomini**.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO - SUPER ECO & SISMA BONUS - CONSUMATORI

Principali Caratteristiche

L'operazione di apertura di credito consiste nella messa a disposizione per il cliente, da parte della Banca, fino a scadenza, di una somma di denaro, non rotativa, destinata al finanziamento delle opere di ristrutturazione, riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico degli immobili residenziali per le quali il cliente potrà maturare il futuro credito di imposta (agevolazione fiscale).

La somma anticipata dalla banca al cliente può essere utilizzata una sola volta, anche attraverso prelievi parziali in ragione delle fatture presentate dall'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'agevolazione. Inoltre, tale operazione prevede l'impossibilità da parte del cliente di ripristinare la disponibilità del credito concessogli tramite versamenti successivi, non potendo riutilizzare gli importi reintegrati. I rimborsi infatti non ripristinano la disponibilità della linea di credito a favore del cliente.

L'utilizzo della somma anticipata potrà avvenire per un importo associato all'anticipo dei lavori a fronte di presentazione della relativa fattura non quietanzata per un importo complessivo non superiore al 20% del totale dei lavori. I successivi utilizzi della



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

linea potranno avvenire, sempre dietro presentazione delle fatture non quietanzate, in corrispondenza dei SAL che danno diritto al credito di imposta. In particolare i lavori di ristrutturazione, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 121, comma 1-bis de Decreto Rilancio, prevedono due distinti stati di avanzamento dei lavori (rispettivamente il "Primo SAL" e il "Secondo SAL") e uno stato di ultimazione dei Lavori (il "SUL"); gli utilizzi della linea successivi all'anticipo, pertanto, dovranno avvenire in corrispondenza dei SAL come sopra previsti (per un importo minimo del 30% ognuno e per un massimo di due SAL) dietro presentazione della relativa fattura, oltre al termine dei lavori ("SUL").

In alternativa e per i bonus edilizi che non prevedono la maturazione del credito di imposta a SAL, l'utilizzo successivo all'anticipo potrà avvenire in corrispondenza dell'ultimazione dei lavori dietro la presentazione della relativa fattura non quietanzata.

La linea di credito nella forma di apertura di credito in conto corrente avrà durata massima di 18 mesi e richiede un conto corrente tecnico intestato al soggetto beneficiario/cessionario dell'agevolazione fiscale dedicato esclusivamente alla gestione dell'apertura di credito in oggetto.

Il conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito è esente da spese.

Le somme messe a disposizione dalla Banca verranno utilizzate solo per il pagamento delle fatture relative alla realizzazione di tali interventi, le quali dovranno essere presentate alla Banca con le modalità previste dalla normativa per ottenere i benefici fiscali.

Il rientro della linea avverrà in relazione alla maturazione e successiva cessione alla Banca del credito di imposta come previsto dalla richiamata normativa. Le condizioni alle quali la Banca acquista il credito di imposta ed il relativo controvalore sono consultabili nel foglio informativo "Acquisto del Credito di Imposta".

Beneficiari

Il prodotto finanziario definito nell'ambito del presente foglio informativo è rivolto ai seguenti destinatari:

- **Persone fisiche**
- **Condomini**

Il beneficiario si impegna a cedere il credito fiscale che maturerà a fronte dei lavori eseguiti e le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale dovranno essere utilizzate per rimborsare la linea di credito concessa.

E' facoltà della Banca richiedere al cliente l'acquisizione di polizze assicurative a copertura della *performance* dei lavori, che garantiscano la Banca medesima dall'inadempimento dell'impresa appaltatrice o di polizze CAR a copertura dei danni diretti subiti dalle opere.

In particolare, le Polizze dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

- copertura dei rischi di inadempimento e risarcimento dei danni subiti dalla Banca in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte dell'Impresa appaltatrice delle obbligazioni previste nel contratto di appalto dei lavori stipulato con il Cliente (garanzia fideiussoria per la cauzione).
- copertura dai danni materiali e diretti che l'opera di ristrutturazione, riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico può subire durante la fase di costruzione (c.d. "Polizze CAR").

Attenzione: non è previsto il vincolo a favore della Banca qualora il costituente opti per uno dei prodotti assicurativi offerti da AXA MPS Assicurazioni Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-quinquies, co. 1, TUB, in caso di grave inadempimento da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione, riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico dell'immobile, il Cliente, qualora sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa, avrà diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento.

Rischi a carico del cedente

Il cedente garantisce che, al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate, il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni specificamente previste dal contratto di cessione. Nel caso in cui non dovessero verificarsi le



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione. In tal caso il cliente è tenuto a restituire l'intero importo anticipato dalla Banca con l'erogazione del finanziamento oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

Nel caso in cui, perfezionata la cessione, la detrazione/credito d'imposta dovesse essere disconosciuta da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'attività di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito acquistato ed utilizzato dal cessionario verrebbe espletata unicamente nei confronti del cedente (salvo il caso di concorso nella violazione da parte del cessionario).

N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO
Esempio relativo ad apertura di credito a scadenza per Consumatori

IPOTESI		TAEG
- Accordato:	€100.000,00	5,00%
- Utilizzato:	€ 100.000,00	
- Tasso applicato:	5%	
- Oneri:	€ 0,70 annue	
- Spese Invio Comunicazioni	€ 0,70 annue	

IPOTESI		TAEG
- Accordato:	€100.000,00	5,34%
- Utilizzato:	€ 100.000,00	
- Tasso applicato:	5%	
- Oneri:	€ 0,70 annue	
- Spese Invio Comunicazioni	€ 0,70 annue	
- Costo Polizza Copertura CAR	€ 190 (*)	

Il costo riportato è orientativo.

Il limite massimo di tasso e condizioni, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

(*) E' il premio una tantum di una polizza CAR calcolato sull'importo dei lavori da finanziare pari a € 100.000,00.

	VOCI DI COSTO	
--	----------------------	--



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore nominale annuo applicato qualora il fido sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso	Tasso annuo nominale TAN 5 %
-----------------------------	-------------	---	--

	Sconfinamenti extra-fido finanziari	Tasso debitore annuo sconfinamento extra-fido, applicato al solo importo dello sconfinamento extrafido, per i giorni della durata del superamento del fido.	Tasso annuo nominale TAN 5 %
--	--	---	--



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

	Tasso di mora	Sugli interessi corrispettivi debitori esigibili e non pagati, maturati per l'apertura di credito o per l'eventuale sconfinamento saranno dovuti interessi di mora in misura pari al tasso di sconfinamento extra-fido, applicati in conformità a quanto stabilito dal codice civile. Il limite massimo dei tassi applicati non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura”
CONTEGGIO ED ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI	<p>Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti e sono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.</p> <p>Il cliente può autorizzare in via preventiva l'addebito degli interessi debitori maturati ed esigibili. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento prima che l'addebito abbia luogo. Quanto dovuto a titolo d'interessi non produce ulteriori interessi, salvo quelli di mora ai sensi di quanto previsto dal codice civile.</p>	
METODO CALCOLO INTERESSI	Anno civile: divisore 365 (366 negli anni bisestili)	
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI	ANNUALE	

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mps.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Spese di certificazione (visto di conformità), asseverazione tecnica	Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG.
Spese Invio Comunicazioni	Secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca con i principali operatori di mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della Banca. Esente in caso di invio per canale elettronico.

RECESSO



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

Recesso dal contratto e tempi di chiusura dell'operazione

La Banca con comunicazione scritta potrà recedere in qualunque momento dall'apertura di credito, anche se a tempo determinato, nonché ridurre e/o sospendere la linea di credito stessa. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento, tutto quanto dovuto alla Banca, per capitale, interessi e spese. Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di apertura di credito e dalla relativa concessione creditizia in qualunque momento senza oneri e spese di chiusura, comunicando il recesso alla Banca in forma scritta. In tal caso, dovrà provvedere a corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto in conseguenza della concessione creditizia messa a disposizione. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

RECLAMI E SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

I reclami vanno inviati per iscritto all'Ufficio Reclami della Banca, viale Pietro Toselli, 60 - Cap. 53100 - Siena, tramite lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato alla Filiale presso cui è intrattenuto il rapporto; l'Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Inoltre, anche in relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5, comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128 - bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (attivabile solo dal cliente);
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it.

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo tra le parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché specializzati in materia Bancaria/Finanziaria.



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

LEGENDA

Bonus Edilizi	Ricomprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, ai sensi delle seguenti disposizioni di legge: <ul style="list-style-type: none">- Legge 90/2013- Legge n, 160/2019- Legge 77/2020
Trattamento tributario	Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute) sul finanziamento: <u>Imposta di bollo:</u> euro 16 <u>Imposta di registro:</u> euro 200 all'atto della registrazione 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200 per garanzia enuncziata) salvo avere già assolto l'imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito. Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute) sulle garanzie: <u>Imposta di bollo:</u> euro 16 11 per mille sulle cambiali emesse all'ordine della banca <u>Imposta di registro:</u> 0,50% dell'importo garantito (con un minimo di euro 200 per garanzia) – alle garanzie personali prestate in solido da più soggetti si applica una sola imposta (salvo applicazione dell'imposta fissa di euro 200 per quelle non contestuali)
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento ("extra fido"). Gli interessi sono calcolati applicando due tassi contrattualmente stabiliti: <ul style="list-style-type: none">- un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso;- un tasso per eventuale "sconfinamento" ("extra-fido") che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto sconfinamento dovrà essere comunque autorizzato dalla Banca.
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	Indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale sull'ammontare totale finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Aggiornato al

16 Ottobre 2020

Pag. 10 /
10

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.8 – Prodotti della Banca – Aperture di Credito

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
--------------------------------------	--